

## **DISCIPLINARE/CAPITOLATO**

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO COSTITUITO DA BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO, CLASSIFICATI AI SENSI DELL'ALLEGATO D ALLA PARTE IV DEL D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. CON CODICI CER 200133, PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DI ANCONA, FABRIANO, CERRETO D'ESI\* E SASSOFERRATO GESTITI DALLA SCRIVENTE AZIENDA E 160601 PRODOTTI DA ATTIVITÀ DI OFFICINA PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI VIA DEL COMMERCIO, 27 - ANCONA.**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA**

L'Anconambiente S.p.A., in qualità di gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani, ha scelto di avvalersi dell'attività di terzi per garantire l'alienazione e le connesse operazioni di raccolta e trattamento delle batterie e accumulatori al piombo, in conformità a quanto disposto dal Dlgs. 188/2008 e ss.mm.ii.

In particolare, la tipologia di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo, stoccati presso i Centri di raccolta di Ancona, Fabriano, Cerreto d'Esì e Sassoferrato, sono classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il codici CER 200133, mentre i rifiuti prodotti da attività di officina e stoccati in deposito temporaneo presso la sede aziendale di Via del Commercio, 27 - Ancona, sono classificati ai sensi del medesimo decreto, con il codice CER 160601.

La produzione dei rifiuti stimata per l'anno di aggiudicazione, divisa per ciascun CdR e Codice CER, è riportata nel dettaglio che segue:

### **CODICE CER 200133:**

COMUNE	QUANTITATIVO STIMATO (tonn.)	MODALITA' DI STOCCAGGIO
Ancona	40	Messa in riserva R13
Fabriano	6,5	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
Cerreto d'Esì*	3	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
Sassoferrato	6	Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.

\*il servizio presso il Comune di Cerreto d'Esì verrà svolto, verosimilmente, fino al 28/02/2016.

**CODICE CER 160601:**

LUOGO DI PRODUZIONE	QUANTITATIVO STIMATO (tonn.)
Via del Commercio, 27 - Ancona	2,5

L'Impresa aggiudicatrice dovrà garantire il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

Al fini della formulazione dell'offerta, pertanto, l'Impresa interessata dovrà provvedere alla fornitura, presso tutti i Centri di raccolta, in comodato d'uso gratuito e al successivo posizionamento di numero 4 unità di carico, più un ulteriore unità di carico presso il deposito temporaneo effettuato per il Codice CER 160601, come meglio definito al successivo articolo 5, per consentire l'ottimizzazione della successiva fase di trasporto.

**ART. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

I rifiuti di batterie e accumulatori al piombo gestiti dalla scrivente azienda provengono dal conferimento diretto dei cittadini presso ciascun CdR ovvero dalla raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o private a uso pubblico e dall'attività di manutenzione dei mezzi aziendali effettuata presso l'officina di AnconAmbiente S.p.A.

A fronte dell'emissione della richiesta di ritiro dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo in giacenza presso i CdR e l'officina, come sopra individuati, l'aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione del prelievo entro 15 giorni dalla data di creazione della richiesta di ritiro.

In osservanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e nelle more della definitiva attuazione del sistema SISTRI, dovrà essere emesso per ciascun ritiro la Scheda Sistri Area Movimentazione con le modalità previste dal D.M. 18 febbraio 2011, n.52 e il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998 con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Inoltre, il trasporto dei rifiuti costituiti dagli accumulatori al Pb dovrà essere effettuato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di ADR (Accordo ADR 2015).

I suddetti documenti di trasporto saranno compilati per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. come "Produttore/Detentore", l'impresa aggiudicataria come "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale come "Destinatario".

Qualora l'impresa aggiudicataria volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre l'impresa aggiudicataria sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

Le copie di ciascuna Scheda Sistr Area Movimentazione e di ciascun Formulario di Identificazione Rifiuto saranno acquisite da ogni Soggetto secondo quanto stabilito dal D.M. 52/2011 e dall'articolo 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 188, l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà ricevere la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto, datato e firmato dal "Destinatario" entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al "Trasportatore". Trascorso il predetto termine di tre mesi, l'AnconAmbiente S.p.A. provvederà alle comunicazioni previste allo stesso articolo 188, comma 2, lett.b).

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

I trasportatori impiegati direttamente o indirettamente dall'aggiudicatario per il ritiro dei rifiuti dai punti di prelievo dovranno essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe B o superiore, per trasportare i rifiuti con Codice CER 200133 e Categoria 5 Classe F o superiore, per trasportare i rifiuti con Codice CER 160601 presso gli Impianti di destinazione finale, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio erogato dall'Impresa aggiudicataria dovrà essere attivato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà strutturare il proprio servizio di ritiro tenendo conto dei seguenti orari indicati da Anconambiente S.p.A:

<b>CENTRO DI RACCOLTA E RIFIUTI DA OFFICINA</b>	<b>GIORNI DI RITIRO</b>	<b>ORARIO</b>	
		mattina	pomeriggio
<b>ANCONA</b>	lunedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	martedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	mercoledì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	giovedì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	venerdì	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00
	sabato	08.00 – 12.00	14.00 – 17.00

CENTRO DI RACCOLTA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
FABRIANO	lunedì	08.00 - 12.00	chiuso
	martedì	chiuso	14.00 - 17.00
	giovedì	chiuso	14.00 - 17.00
	sabato	08.00 - 12.00	chiuso

CENTRO DI RACCOLTA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
CERRETO D'ESI*	martedì	chiuso	14.00 - 16.00
	mercoledì	10.00 - 12.00	chiuso
	giovedì	chiuso	14.00 - 16.00
	sabato	10.00 - 12.00	chiuso

CENTRO DI RACCOLTA	GIORNI DI RITIRO	ORARIO	
		mattina	pomeriggio
SASSOFERRATO	lunedì	08.00 - 12.00	chiuso
	martedì	chiuso	16.00 - 19.00
	giovedì	chiuso	16.00 - 19.00
	venerdì	08.00 - 12.00	chiuso
	sabato	08.00 - 12.00	chiuso

\*il servizio presso il Comune di Cerreto d'ESI verrà svolto, verosimilmente, fino al 28/02/2016.

Il servizio di trasporto include:

- Il prelievo dei rifiuti dai contenitori e il riposizionamento dei contenitori vuoti;
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori al piombo ad impianti di destinazione all'uso autorizzati.

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio. Il servizio dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con Anconambiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

Il Trasportatore, inoltre, dovrà rispettare gli obblighi e i vincoli imposti dalla normativa ADR sul trasporto di merci pericolose e di tutte le relative informazioni, formazioni e comunicazioni, con particolare attenzione a quanto riportato al punto 1.4.2.2 dell'Accordo ADR.

### **ART.3 - DURATA DELL' APPALTO – INVARIABILITA' CORRISPETTIVO**

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Sarà facoltà di entrambi le parti di recedere dal contratto dopo i primi tre mesi con un preavviso di almeno 30 giorni da inviare mediante raccomandata A/R o posta certificata.

Il valore % fisso a fronte di ogni tonnellata prelevata da ciascun PdP offerto in sede di apertura delle buste economiche sarà ritenuto invariabile per tutta la durata contrattuale, per quanto attiene il Codice CER 200133 e dalla sede di Via del Commercio, 27 - Ancona, per quanto attiene il Codice CER 160601, offerto sarà ritenuto invariabile per tutta la durata contrattuale.

L'AnconAmbiente S.p.A. potrà ricorrere all'istituto della proroga volta ad estendere il contratto per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di scelta ad evidenza pubblica del contraente per il nuovo affidamento, con la funzione di strumento atto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

### **ART. 4 – MEZZI E ATTREZZATURE**

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire le unità di carico per il raggruppamento/messa in riserva R13 dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lett.f) del Dlgs. 188/2008 e ss.mm.ii. in comodato d'uso gratuito, per il deposito dei rifiuti presso i CdR gestiti da AnconAmbiente S.p.A. e per i rifiuti derivanti da attività di officina stoccati in deposito temporaneo presso la sede legale di AnconAmbiente S.p.A.

Le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria adeguata alle reali potenzialità di stoccaggio e in linea con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Saranno a carico della Impresa aggiudicataria gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, oltrechè la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale. Tale sostituzione dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa segnalazione.

Resta inteso che l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà custodire con cura le unità di carico fornite dall'Impresa aggiudicataria e che la loro eventuale sottrazione o danneggiamento comporterà la sostituzione da parte dell'Impresa aggiudicataria a spese dell'AnconAmbiente S.p.A.

## **ART. 5 – MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per prendere parte alla presente procedura le Imprese interessate dovranno far pervenire alla Anconambiente S.p.A., Via del Commercio, 27, 60127 Ancona, Ufficio Protocollo - **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 10/11/2015, pena esclusione**, un plico debitamente chiuso e sigillato sugli angoli e lembi di chiusura, sul quale dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture:

- 1) "IL MITTENTE";
- 2) "NON APRIRE";
- 3) "Procedura ad evidenza pubblica per servizio di ritiro, trasporto e consegna presso impianti di recupero della tipologia di rifiuto costituito da batterie e accumulatori al piombo, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con codici CER 200133, presso i Centri di raccolta di Ancona, Fabriano, Cerreto d'Esi e Sassoferrato gestiti dalla scrivente Azienda e 160601 prodotti da attività di officina presso la sede aziendale di Via del Commercio, 27 - Ancona."

Si avverte che l'Anconambiente S.p.A. non assume alcuna responsabilità per l'eventuale apertura di plichi che non si distinguano dalla normale corrispondenza attraverso i sopradetti riferimenti e che, pertanto, verranno esclusi dalla procedura.

L'Impresa, a propria scelta, dovrà far pervenire il proprio plico in uno dei seguenti modi:

- a mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A/R;
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno;
- a mano a cura del mittente (In questo caso l'AnconAmbiente S.p.A. rilascerà apposita ricevuta).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile e, pertanto, verrà escluso dalla procedura.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente collezionate come il plico unico, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Le buste devono contenere quanto segue:

**BUSTA A** contenente:

- a) **istanza di partecipazione alla procedura**, debitamente compilata in tutte le sue parti; l'imposizione a pena di esclusione non concerne l'utilizzo del *modulo allegato 1*), ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni – nessuna esclusa – in esso previste. Qualora alla procedura partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito, o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta un'istanza separata per ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. La sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.
- b) **dichiarazione** in merito ai requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura completa di tutte le informazioni previste al *modulo allegato 2*); non è previsto l'obbligo di utilizzare il fac simile, ma ogni altro documento utilizzato dal Soggetto partecipante dovrà prevedere l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni – nessuna esclusa – in esso previste.
- c) copia fotostatica di un **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza di partecipazione alla procedura (o di un documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori delle istanze, nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella documentazione deve essere obbligatoriamente rinvenibile, almeno una fotocopia del documento di identità del dichiarante/offerente.
- d) **idonea dichiarazione bancaria** rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); qualora alla procedura partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la dichiarazione bancaria dovrà essere presentata dagli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
- e) **impegno di un fideiussore** a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **BUSTA B**

La busta dell'offerta economica dovrà contenere:

- a) modulo offerta sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- essere redatta in lingua italiana ed essere validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere;
- riportare la sottoscrizione dell'offerta autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.
- In caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.Lg. 12 aprile 2006, n. 163, art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatarlo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
- qualora partecipino alla procedura soggetti costituiti da più operatori economici riuniti o consorziati, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi.
- A pena di esclusione, le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; nel caso fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Il corrispettivo offerto dovrà intendersi IVA e oneri della sicurezza esclusi.

Le imprese concorrenti sono vincolate all'offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal termine di presentazione dell'offerta.

**APERTURA OFFERTE SEDUTA PUBBLICA:** i plichi verranno aperti in seduta pubblica il **11/11/2015 ore 09.00**, presso la sala Cd'A dell'AnconAmbiente S.p.A., Via del Commercio, 27 - Ancona.

Sono ammessi a partecipare all'apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Imprese invitate, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Rappresentanti Legali.



## **ART. 6- AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO**

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Anconambiente S.p.A.

La migliore offerta dovrà essere formulata riconoscendo un valore % fisso a fronte di ogni tonnellata prelevata da ciascun CdR e dall'officina aziendale, valutato sulla quotazione media ufficiale del piombo, rilevata nel mese precedente a quella di ritiro, presso il London Metal Exchange.

**L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio della migliore offerta rispetto al valore % fisso.**

Tutte le operazioni inerenti il servizio (recupero, trasporto, spostamento scarrabili, ecc) dovranno essere incluse nel prezzo offerto.

Si specifica che i costi della sicurezza relativi al DUVRI sono stimati pari a zero.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

L'ammissione alla procedura ad evidenza pubblica delle offerte, la loro valutazione formale (circa la corretta presentazione della documentazione richiesta) e la successiva valutazione sarà curata dall'Anconambiente S.p.A.

Le offerte dovranno essere elaborate e presentate nella stretta osservanza di quanto prescritto nei precedenti articoli 5 e 6.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune delle Imprese concorrenti, la presentazione entro breve termine perentorio, di ulteriori precisazioni o integrazioni delle offerte allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per la loro valutazione.

Le offerte dei concorrenti, per il fatto stesso della loro presentazione, sono vincolanti per gli stessi, a tutti gli effetti fino alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, e/o ripetere la procedura, o effettuare gare per specifiche opere, senza che per questi motivi le ditte offerenti possano trarne motivo per richieste di rimborso per spese sostenute e/o risarcimenti di qualsiasi natura.

## **ART. 8 - SUBAPPALTO**

Il subappalto dell'attività di trasporto è ammesso.

In nessun caso l'AnconAmbiente S.p.A. intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando l'Impresa aggiudicataria l'unica referente dell'AnconAmbiente S.p.A. e, come tale, responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M. 120/2014) per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.

L'iscrizione alla Categoria 8 si rende necessaria solo nel caso in cui l'Impresa appaltatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti entro i limiti previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 9 - REFERENTE**

Nel corso della fase di aggiudicazione provvisoria e previa esplicita richiesta dell'AnconAmbiente S.p.A. è fatto obbligo all'Impresa aggiudicatrice comunicare il nominativo del Referente Tecnico e del Referente Amministrativo cui inviare le relative comunicazioni/richieste.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI GENERALI IN CAPO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dall'Impresa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della ditta medesima.

La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale della Anconambiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa, che resta piena ed incondizionata.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare l'Anconambiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l'Anconambiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa è responsabile verso l'Anconambiente S.p.A. del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

L'Impresa appaltatrice provvederà, oltre alle assicurazioni di legge, alla stipula obbligatoria – presso una Compagnia di Assicurazioni riconosciuta e di primaria importanza – di Polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e verso

**Prestatori di Lavoro (RCT/O), che tenga indenne Anconambiente S.p.A. da responsabilità civile per danni a terzi e prestatori di lavoro nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, dove tra terzi deve essere considerata anche Anconambiente S.p.A., mediante apposita appendice.**

**La polizza deve avere almeno i seguenti massimali:**

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):**
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;**
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona;**
- € 1.500.000,00 per danni a cose;**
- Responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro" (R.C.O):**
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;**
- € 1.500.000,00 per ogni persona.**

**L'Impresa si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.**

**L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.**

**L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla AnconAmbiente S.p.A., entro il termine che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:**

- a) copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d'appalto controfirmati entrambi dall'aggiudicatario pagina per pagina, per accettazione e conferma. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, i predetti documenti dovranno essere controfirmati da ciascuno di essi;**
- b) l'eventuale atto di raggruppamento o l'atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;**
- c) la cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;**
- d) copia delle polizze assicurative R.C.T e R.C.O;**
- e) (se del caso) la documentazione di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno di essi;**
- f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attestante l'idoneità tecnico-professionale;**
- g) copia conforme all'originale delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di recupero di rifiuti con Codici CER 200133 e 160601 (operazioni dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) in cui si intendano conferire i rifiuti;**
- h) copia conforme all'originale dei provvedimenti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 120/2014) di cui**

alla dichiarazione presentata in sede d'offerta e dell'elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, o ad un registro equivalente per le ditte aventi sede in altro stato aderente alla U.E;

- l) comunicazione con indicazione del nominativo del Referente Tecnico e del Referente Amministrativo e relativi numeri di telefono, fax e e-mail.

L'Impresa dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla Anconambiente S.p.A.

L'Anconambiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'Impresa per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga pertanto per se i suoi successori ed aventi causa a tenere l'Anconambiente S.p.A. sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza del servizio svolto.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla Anconambiente S.p.A.

**L'Impresa è tenuta a:**

- **provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;**
- **l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;**
- **l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.**

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente documento, AnconaAmbiente S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Impresa aggiudicatrice per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza AnconAmbiente S.p.A. si rivarrà nei confronti dell'Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per detta esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, fatta comunque salva la facoltà per

AnconAmbiente S.p.A. di esperire ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in contratto siano ingiustificati, AnconAmbiente S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa aggiudicataria sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Impresa, anche senza specifiche disposizioni dell'Anconambiente S.p.A. adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla all'Impresa aggiudicataria e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'Anconambiente S.p.A. il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il servizio di ritiro, trasporto, consegna dei rifiuti avviati da Anconambiente S.p.A., il contratto dovrà intendersi espressamente risolto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici adempimenti.

Anche in tal caso Anconambiente S.p.A. percepirà unicamente quanto dovuto in relazione ai quantitativi effettivamente e regolarmente conferiti dall'Impresa.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa aggiudicataria e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

Il legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la Committente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.

L'Impresa non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Impresa si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 7 (sette) del mese, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: luogo di produzione, destinatario, estremi FIR e Scheda SISTRI Area Movimentazione complete delle informazioni richieste dall'Accordo ADR, data, codice CER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quantità (peso rilevato dal destinatario).

L'Impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà obbligatoriamente allegare al quadro riepilogativo sopra richiamato anche l'indicazione mensile dei prezzi del London Metal Exchange, per poter consentire all'AnconAmbiente S.p.A. di emettere la fattura relativa.

#### **ART.11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla presente procedura, nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva per un valore pari al 10% dell'importo contrattuale, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In mancanza della costituzione della cauzione, nei modi e nelle forme di legge, ed entro i termini indicati nel presente articolo, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione stessa.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i.

#### **ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto di appalto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non provveda a sottoscrivere il contratto nei termini stabiliti, l'Anconambiente S.p.A. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo la richiesta di risarcimento dei danni in relazione all'affidamento dell'appalto ad altra ditta.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto della proroga al fine estendere il contratto per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di scelta ad evidenza pubblica del contraente per il nuovo affidamento.

Tale proroga è intesa come strumento atto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

### **ART. 13 PENALITA'**

Il servizio non effettuato entro i termini e/o secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare/Capitolato renderà l'Impresa inadempiente.

Le inadempienze alle prescrizioni del servizio verranno comunicate per iscritto all'Impresa aggiudicataria.

In particolare le penali verranno applicate con le seguenti modalità:

- 250 € per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare/Capitolato o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'unità di carico sostitutiva (nel caso di unità di carico danneggiate);
- 250 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del servizio.

Tali oneri saranno conteggiati mensilmente e comunicati ufficialmente all'Impresa Aggiudicataria la quale, entro 7 (sette) giorni, provvederà a verificare gli importi calcolati e ad inviare eventuali controdeduzioni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria del servizio non effettui il ritiro richiesto per più di due volte consecutive, l'Anconambiente S.p.A. potrà recedere dal contratto.

### **ART. 14 – DECADENZA DELL'APPALTO**

Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora, nonostante reiterati solleciti (verbali e/o scritti), eventuali servizi contestati non venissero eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità a quanto previsto; l'Anconambiente S.p.A. provvederà all'esecuzione dei servizi non realizzati dall'Impresa addebitandole i relativi oneri compresi quelli relativi ai danni subiti.

Il contratto si intenderà altresì espressamente risolto in caso di grave inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, anche in tale ipotesi la Anconambiente S.p.A. addebiterà l'importo relativo ai danni subiti.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto salvo il risarcimento del maggior danno nei seguenti e non esaustivi casi di inadempimento:

- grave irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio;
- ripetute deficienze o disservizi che hanno dato luogo ad applicazioni di penalità;
- condanna per inosservanza agli obblighi delle Leggi sul collocamento obbligatorio dei lavoratori;
- mancata applicazione del C.C.N.L. adottato e mancato rispetto, nei confronti del personale, degli obblighi di qualsiasi tipo (di natura previdenziale, assicurativa, sanitaria, ecc.);
- mancato mantenimento delle polizze assicurative di legge e di quelle obbligatorie che devono tenere indenne l'AnconAmbiente S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva.

L'Anconambiente S.p.A., inoltre, dovrà risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale; in ogni caso, verrà corrisposto il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente rese alla data di risoluzione del contratto.

Tutto quanto non previsto espressamente nella presente scrittura è regolato dalle norme del Codice Civile.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il servizio dei rifiuti avviati da Anconambiente S.p.A., il contratto dovrà intendersi espressamente risolto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici adempimenti.

Anche in tal caso Anconambiente S.p.A. percepirà unicamente quanto dovuto in relazione ai quantitativi effettivamente e regolarmente conferiti dall'Impresa aggiudicataria.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa aggiudicataria e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

#### **ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria, sotto pena di rescissione del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente che totalmente, il contratto a terzi.

L'Anconambiente S.p.A. osserverà le disposizioni di cui all'art. 116 del DLgs. 163/2006 e s.m.i.



#### **ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

La revisione del valore percentuale fisso riconosciuto è espressamente ed assolutamente esclusa.

#### **ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Impresa dovrà inviare all'Anconambiente S.p.A. il resoconto mensile dei conferimenti effettuati presso gli impianti di recupero all'uopo autorizzati, entro il 7° giorno del mese successivo.

Ricevuto il suddetto resoconto, saranno emesse da parte dell'AnconAmbiente S.p.A. fatture mensili da pagarsi entro 30 giorni D.F.F.M. con accredito sul c/c intestato alla AnconAmbiente S.p.A. con la seguente coordinata bancaria: IBAN: **IT38T0200802854000016572516.**

L'Impresa appaltatrice dovrà presentare ogni altra documentazione o attestazione cui fosse sottoposta rispetto alle vigenti disposizioni legislative.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART.18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie tra la Anconambiente S.p.A. e l'Impresa aggiudicataria, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

#### **ART. 19 - RISERVATEZZA - INFORMATIVA D.LGS.N° 196/2003** **RISERVATEZZA**

Ai sensi del D.Lgs n°196/2003 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per la finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Anconambiente S.p.A. conformemente alle disposizioni di legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per la stipula e la gestione del contratto.

**INFORMATIVA** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Vi informiamo che, ai fini del rapporto che si viene ad instaurare, l'Anconambiente S.p.A. deve trattare Vostri "dati personali", pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali:

I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze dei servizi da noi svolti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; tale trattamento avverrà per tutta la durata dell'eventuale rapporto contrattuale ed anche successivamente, per finalità amministrative e commerciali e per i conseguenti adempimenti di obblighi legali e fiscali.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferiti.

I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento; inoltre essi potranno essere comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari loro affidati.

In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del DLgs. n. 196/2003, rivolgendovi direttamente all'Anconambiente S.p.A. che è il "titolare del trattamento".

Gli esiti della presente procedura potranno essere comunicati alle ditte ammesse a parteciparvi.

#### **ART. 20 - QUESITI**

Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul disciplinare/capitolato, sui documenti complementari e sugli altri atti della presente procedura dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 29/10/2015, con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante ai seguenti recapiti:

- [info@anconambiente.it](mailto:info@anconambiente.it), per quesiti di ordine procedurale;
- [a.deangelis@anconambiente.it](mailto:a.deangelis@anconambiente.it), per quesiti di ordine tecnico;
- [m.franceschetti@anconambiente.it](mailto:m.franceschetti@anconambiente.it), per quesiti di ordine amministrativo.

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente ([www.anconambiente.it](http://www.anconambiente.it) - Sezione "Appalti e Gare") entro il 02/11/2014, ore 13.00.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,

Anconambiente S.p.A., si riserva in via di autotutela di rettificare e/o integrare il presente Disciplinare/Capitolati e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul profilo del committente ([www.anconambiente.it](http://www.anconambiente.it) - Sezione "Appalti e Gare").

Sarà, quindi, onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni relative all'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

#### **ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**


Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Patrizio Ciotti.

#### **ART. – 22 - D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO**

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario delle norme contenute Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet [www.anconambiente.it](http://www.anconambiente.it).

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E RUP

Ing. Patrizio Ciotti



#### **ALLEGATI:**

**ALLEGATO 1:** Modello domanda di partecipazione;

**ALLEGATO 2:** Modello dichiarazione;

**ALLEGATO 3:** Modello offerta;

**ALLEGATO 4:** DUVRI.